

LIBER AMICORUM
PER
PAOLO ZATTI

VOLUME PRIMO

ESTRATTO



JOVENE

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2023

ISBN 978-88-243-2818-0

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli

Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87

www.jovene.it info@jovene.it

Printed in Italy Stampato in Italia

INDICE

VOLUME PRIMO

<i>Presentazione</i>	p. XV
GIOVANNI IUDICA, <i>Paul-Anton Masstele</i>	» XVII

TEMI GENERALI E TEORIA DEL DIRITTO

FABIO ADDIS	
Norme e principi nel Trattato delle leggi di Jean Domat.....	» 3
ANGELO BARBA	
Frammenti dal più recente dibattito tedesco sul diritto privato.....	» 21
GIOVANNI FURGIUELE	
Riflessioni intorno al giurista e all'ordine giuridico	» 35
PAOLO GAGGERO	
Significanti del diritto dell'economia e interpretazione.....	» 45
MAURO GRONDONA	
La giurisprudenza e il problema della trasformazione ordinamentale: premesse per una discussione	» 59
MARIO LIBERTINI	
Come cambiano le università: dal "sistema" al "mercato". Nuove riflessioni sulla competizione fra università	» 71
FILIPPO NAPPI	
Dalla scienza delle norme alla prudenza del giudizio: un nuovo paradigma forma- tivo per il giurista italiano	» 85
ANDREA NERVI	
<i>Legis-latio</i> e <i>iuris-dictio</i> ; una storia infinita	» 99
MASSIMO PARADISO	
I. A. Il computer di Buridano	» 113
ELENA PARIOTTI	
Metafore della normatività giuridica e trasformazioni dei mondi vitali.....	» 123
ALESSANDRO SOMMA	
L'Unione europea non è un progetto incompleto e neppure riformabile: è un di- spositivo neoliberale di successo.....	» 133
GIUSEPPE VETTORI	
Eguaglianza e sostenibilità	» 151

GIUSEPPE ZACCARIA

Normatività giuridica e normatività algoritmica p. 159

DIRITTO CIVILE. CATEGORIE DELLA TRADIZIONE
E FRONTIERE DELL'INNOVAZIONE

LUIGI BALESTRA

Diritto dei contratti e crisi d'impresa: il caso del contratto a (s)favore di terzi..... » 177

MASSIMO BASILE

La compravendita immobiliare tramite persona interposta » 183

ROBERTO BOCCHINI

Il contratto di logistica tra gli artt. 1570-*bis* e 1677-*bis* c.c.: dal ricovero di Sassocorvaro all'attualità del nostro codice » 205

NICOLA BRUTTI

Risarcimento in forma specifica del danno non patrimoniale e *public apologies* » 225

CARMELITA CAMARDI

Diritto civile e nuovi valori costituzionali. Qualche suggestione da recenti riforme.... » 237

GRAZIA CECCHERINI

Tutela dell'ambiente e riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione..... » 251

MATTEO CEOLIN

Abbandono e rinuncia alla proprietà nel prisma della circolazione degli immobili » 265

GIOVANNI CINÀ

Il "disordine informativo" sulle piattaforme digitali e il ruolo della dignità nei modelli europeo e statunitense » 275

PAOLOEFISIO CORRIAS

Autoresponsabilità e contratto di assicurazione » 293

ALESSANDRO D'ADDA

Assetti attuali della tutela civile inibitoria: alcune riflessioni «sparse» » 305

ENRICO DEL PRATO

Sul quarto libro del codice civile » 325

MASSIMO FRANZONI

La responsabilità civile in un codice europeo? » 339

DANIELA M. FREANDA

Dal contatto sociale all'obbligazione contrattuale: la responsabilità del medico dipendente nei confronti del paziente della struttura..... » 349

MATILDE GIROLAMI

La scelta negoziale nella protezione degli adulti vulnerabili: spunti dalla recente riforma tedesca » 365

GREGORIO GITTI

L'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei contratti per l'impresa..... » 387

CARLO GRANELLI

Il tramonto dell'idea di un "codice europeo comune di diritto privato" » 401

MICHELE LOBUONO	
Le fidejussioni <i>omnibus</i> conformi allo schema ABI fra efficienza della tutela e protezione del mercato	» 409
ETTORE MARIA LOMBARDI	
Una riflessione privatistica sulla sicurezza cibernetica nel metaverso: tra ciber spazio e iperuranio, dove condurrà il “futuro prossimo venturo”?	» 419
EMANUELE LUCCHINI GUASTALLA	
Trasferimento di beni immobili in pagamento di debito usurario	» 437
MARCELLO MAGGIOLO	
Danno non patrimoniale, equità, risarcimento in forma specifica	» 445
ENRICO MINERVINI	
Le Sezioni Unite e la meritevolezza del contratto: note a prima lettura.....	» 451
PIER GIUSEPPE MONATERI	
Il “ <i>quantum</i> ” del danno morale, e il futuro del danno non patrimoniale a persona....	» 457
STEFANO PAGLIANTINI	
Irrazionalità del consumatore medio, pratiche aggressive e regole di tutela.....	» 467
GIOVANNI PASSAGNOLI	
Il garante-consumatore nel contratto autonomo di garanzia	» 479
ROBERTO PUCELLA	
Autodeterminazione, salute, danno: i dialoghi tra Maestro e Allievo	» 487
FRANCESCO RICCI	
I contratti di distribuzione automobilistica integrata nel d.l. n. 68/2022 (dalla l. n. 108/2022 alla l. n. 6/2023)	» 503
NICOLA RIZZO	
Persona, moneta, proprietà: causalità, presunzioni, danno	» 519
VINCENZO ROPPO	
L’ipotesi della nullità del contratto per contrarietà a diritti inviolabili.....	» 533
CLAUDIO SCOGNAMIGLIO	
I nuovi problemi della liquidazione del danno non patrimoniale.....	» 545
ANNA SCOTTI	
Proposta di direttiva “ <i>due diligence</i> ”: le incertezze del legislatore europeo sul rapporto tra gli obiettivi di sostenibilità dell’attività di impresa, il contratto e i codici di condotta.....	» 563
MAURO TESCARO	
Lo stato dell’arte del risarcimento punitivo	» 577
EMILIO TOSI	
Dati personali, patrimonializzazione e contratto nei mercati digitali tra GDPR e Codice del consumo	» 591
PATRIZIA ZIVIZ	
Il declino della perdita di <i>chances</i> di sopravvivenza	» 609
ANDREA ZOPPINI	
Autonomia privata e rischio ambientale (contributo allo studio del principio “chi inquina paga”).....	» 619

BIODIRITTO

MARCO AZZALINI	
La relazione tortuosa: intesa e conflitto nel rapporto di cura.....	» 633
LUCIA BUSATTA - CARLO CASONATO - SIMONE PENASA - MARTA TOMASI	
Le “maschere” della vulnerabilità nella cura della persona	» 651
FRANCESCO DONATO BUSNELLI	
Immagini vecchie e nuove della tutela della salute del minore	» 665
ELENA CADAMURO	
Aiuto medico a morire: riflessioni in chiave penalistica	» 679
DAMIANO CANALE	
L'aiuto medico a morire: oltre lo spettro del pendio scivoloso	» 693
STEFANO CANESTRARI	
In difesa della legge n. 219 del 2017 («Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»)*	» 705
GIOVANNI DI ROSA	
Interventi giudiziali e proposte di regolazione in materia di suicidio assistito	» 713
VINCENZO DURANTE	
Quando continuare a vivere diventa intollerabile	» 723
ENRICO ANTONIO EMILIOZZI	
La salute e l'autodeterminazione del paziente nella scelta sulla morte volontaria medicalmente assistita	» 739
ELENA FALLETTI	
Contrasti tra i sanitari e i genitori nel rapporto di cura dei figli minori: una sommaria ricostruzione comparatistica	» 755
MASSIMO FOGLIA	
Elogio della gentilezza (applicata al diritto della relazione di cura).....	» 769
FRANCESCA GIARDINA	
Essere per il diritto. Immagini della condizione umana.....	» 775
ANTONIO GORGONI	
Autodeterminazione, dignità e vita nel suicidio assistito e nell'eutanasia.....	» 791
LAURENCE KLESTA CHABAUD	
<i>Interruption volontaire de grossesse et Constitution: la démarche française</i>	» 813
ARTURO MANIACI	
Dalla relazione di cura alla cura della relazione. Il processo come giuoco e le ADR prese sul serio.....	» 823
GAIA MARSICO	
Accogliere una richiesta di “aiuto a morire” può restituire uno spazio di vita?	» 839
TIZIANA MONTECCHIARI	
Disposizione <i>post mortem</i> del proprio corpo a fini di studio e di ricerca. Riflessioni a margine della legge 10 febbraio 2020, n. 10.....	» 853
ENRICO MOSCATI	
I figli dell'eterologa: una storia senza fine. Il punto della situazione.....	» 865

LUCIANO ORSI	
Le cure palliative come icona di una medicina gentile.....	» 875
ELISABETTA PALERMO FABRIS	
Aiuto medico a morire e non punibilità per i professionisti sanitari.....	» 879
ERICA PALMERINI	
Nuove scelte tragiche nel biodiritto della pandemia.....	» 893
MARIASSUNTA PICCINNI	
Il mantello del diritto nelle cure palliative. Dal “palliativo” non dirimente al “ <i>pallium</i> ” che cura.....	» 905
DEBORA PROVOLO	
I confini della responsabilità penale del medico nel contesto delle c.d. “scelte tragiche”	» 925
MARCO RIZZUTI	
Vita e vitalità: dilemmi antichi e nuovi.....	» 939
DANIELE RODRIGUEZ - ANNA APRILE - PAOLO BENCIOLINI	
La relazione di fiducia nella legge 22 dicembre 2017, n. 219.....	» 947
SANDRO SPINSANTI	
L’etica al letto del malato: una presenza in diverse modalità.....	» 959
INES TESTONI	
Autodeterminazione e dignità. Il punto di vista della psicologia.....	» 971

VOLUME SECONDO

DIRITTO DELLE PERSONE

BENEDETTA AGOSTINELLI	
Minori in rete: l’illusione del consenso e l’equivoco della <i>privacy</i>	» 983
FRANCESCA BARTOLINI	
Transessualismo, persona e famiglia.....	» 1001
ANDREA BELVEDERE	
Paolo Zatti giurista analitico	» 1013
ALBERTO MARIA BENEDETTI	
«Fiduciario» (nelle DAT) e «esecutore» (testamentario): affinità, differenze, integrazioni.....	» 1021
GIOVANNA CAPILLI	
Età del consenso digitale del minore alla luce del GDPR.....	» 1031
GABRIELE CARAPEZZA FIGLIA	
<i>Guarda de becho</i> e sostegno di fatto. Per un adeguamento interpretativo delle misure di protezione delle persone vulnerabili.....	» 1047
GIUSEPPE CARRARO	
Persona giuridica, società, libertà fondamentali	» 1061

MICHELA CAVALLARO	
Terzo settore: molteplicità di statuti della soggettività e ricadute applicative.....	» 1075
PAOLO CENDON	
L'uomo che voleva punire se stesso	» 1087
MARTA CENINI	
La c.d. legge “dopo di noi”: l'utilizzo degli strumenti fiduciari e di destinazione per la tutela dei soggetti fragili	» 1091
GIOVANNI DE CRISTOFARO	
Il diritto del minore capace di discernimento di esprimere le sue opinioni e il c.d. ascolto fra c.p.c. riformato, convenzioni internazionali e diritto UE.....	» 1099
MARIA VITA DE GIORGI	
Memorie di una Garante del contribuente.....	» 1121
MAURIZIO DI MASI	
Diritto sportivo e bilanciamenti dei diritti fondamentali. Alcune questioni attuali	» 1127
CHIARA FAVILLI	
L'anonimato materno e i limiti della tutela procedimentale dei diritti fondamentali.....	» 1143
GIAMPAOLO FREZZA	
“Diritti di stato della persona”, trascrizione della domanda di revocazione <i>ex art.</i> 2652, comma 1, n. 9- <i>bis</i> e inapplicabilità della relativa disciplina	» 1159
ARIANNA FUSARO	
Il contratto della persona vulnerabile nella prospettiva dei rimedi	» 1169
CARLOS ANTONIO AGURTO GONZÁLES E SONIA LIDIA QUEQUEJANA MAMANI	
<i>Derecho a la identidad personal: desarrollo y distinción con los derechos del ser humano</i>	» 1193
CLAUDIA IRTI	
La persona anziana: sulla rilevanza giuridica della nozione.....	» 1215
GIOVANNI MARINI	
Intersezionalità: un esercizio di realismo giuridico.....	» 1225
MARISARIA MAUGERI	
Intersezionalità e diritto dei contratti.....	» 1245
ARNALDO MORACE PINELLI	
Curatore speciale e autodeterminazione del minore d'età.....	» 1251
TERESA PASQUINO	
La dignità tra <i>ethos</i> e <i>nomos</i> nel “diritto gentile” di Paolo Zatti	» 1261
FABRIZIO PIRAINO	
L'applicazione diretta dei diritti inviolabili	» 1277
PIETRO RESCIGNO	
L'atto patrimoniale della persona vulnerabile	» 1295
ANNARITA RICCI	
Sistemi reputazionali e libertà del consenso al trattamento dei dati personali.....	» 1297

UMBERTO ROMA	
Accettazione tacita di eredità dell'amministratore di sostegno per il beneficiario incapace?	» 1311
LILIANA ROSSI CARLEO	
I diritti fondamentali dei consumatori tra specificità e complementarietà	» 1321
ROBERTO SENIGAGLIA	
Spunti critici sulla capacità contrattuale del minore.....	» 1331
MICHELE TAMPONI	
Gli enti religiosi nel codice del terzo settore	» 1345
MANUELA TOLA	
Pagamenti digitali e fragilità della persona	» 1359
ANGELO VENCHIARUTTI	
La Convenzione di New York e l'esercizio della capacità legale da parte delle persone con disabilità.....	» 1371
ALBERTO VENTURELLI	
Autodeterminazione e divieto dei trattamenti di conversione	» 1381
FILIPPO VIGLIONE	
Mai più incapaci. Suggestioni spagnole per un nuovo diritto della disabilità	» 1401

DIRITTO DI FAMIGLIA

ENRICO AL MUREDEN	
La funzione compensativa dell'assegno divorzile e la valenza dell'apporto «extra-matrimoniale».....	» 1419
GUIDO ALPA	
La famiglia nell'età postmoderna. Nuove regole, nuove questioni.....	» 1429
GIUSEPPE AMADIO	
Lo scioglimento della convivenza	» 1447
ANTONINA ASTONE	
Il divieto di trascrizione degli atti di nascita dei bambini nati da maternità surrogata	» 1463
FEDERICO AZZARRI	
Rettificazione di sesso e scioglimento imposto dell'unione civile: un'occasione mancata per la Consulta	» 1475
VALERIO BRIZZOLARI	
La famiglia "sovraindebitata"	» 1487
LORENZA BULLO	
Diritto di famiglia, riforme e funzione notarile	» 1505
ENRICO CAMILLERI	
Il nuovo rito delle relazioni familiari, il prisma dell'effettività e i formanti del diritto di famiglia: verso un ordine possibile	» 1529
LISIA CAROTA	
Omogenitorialità e tutela del rapporto con il genitore d'intenzione.....	» 1545

BIANCA CHECCHINI	
Famiglie omoaffettive: dichiarazione di nascita e adozione in casi particolari, un approfondimento	» 1563
MADDALENA CINQUE	
Interferenze tra coniugio e convivenza di fatto	» 1579
ALESSANDRA CORDIANO	
Note in tema di violenze domestiche e di genere nel nuovo processo di famiglia....	» 1597
FRANCESCA CRISTIANI	
I trasferimenti immobiliari tra coniugi nella negoziazione assistita tra forma e sostanza	» 1613
MATTEO DELLACASA	
Una riflessione sulla gestazione per altri: tra accordo e stato	» 1627
VALENTINA DI GREGORIO	
La mediazione familiare nel nuovo processo di famiglia.....	» 1647
GILDA FERRANDO	
Lo stato di figlio nel prisma dell'interesse del minore.....	» 1663
PAOLO GALLO	
Assegni di separazione e divorzio e venir meno dell'arricchimento.....	» 1677
ATTILIO GORASSINI	
Gli adulti adulterati e la fame di "famiglia". Il nuovo cannibalismo dell'antropocene ...	» 1691
GIOVANNI IORIO	
Appunti per una riforma delle adozioni in Italia	» 1703
LEONARDO LENTI	
Rileggendo, 40 anni dopo, i rapporti fra i coniugi e la separazione personale di Paolo Zatti.....	» 1717
MANUELA MANTOVANI	
Sullo <i>status</i> dei bambini nati da gestazione per altri all'estero. <i>Nilhil novi?</i> Riflessioni a margine di Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162.....	» 1727
MARIA ROSARIA MARELLA	
Fra modernizzazione e tradizione: l'ingresso della responsabilità civile nelle relazioni familiari.....	» 1753
FRANCESCA NADDEO	
Crisi coniugale ed accordi preventivi.....	» 1773
SALVATORE PATTI	
Norme in tema di «violenza domestica o di genere». Prime osservazioni	» 1789
ENRICO QUADRI	
Il principio contributivo tra fisiologia e patologia della vita familiare	» 1795
SILVIO RIONDATO	
"Persona comunque convivente" e legalità penale, nell'album di "famiglia" del delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.).....	» 1809
FILIPPO ROMEO	
Fenomeni migratori, tutela del minore e diritto all'unità familiare	» 1825

UGO SALANITRO	
Riflessioni sistematiche su una proposta di riforma della disciplina dell'assegno divorzile.....	» 1839
FRANCESCO SANGERMANO	
Famiglia e giuridicità. Da isola lambita dal mare del diritto a “fonte” ispiratrice della norma giuridica.....	» 1849
MICHELE SESTA	
Persona del minore e rapporti di coppia nella riforma dei processi familiari	» 1857
ARIANNA THIENE	
Dalla parte delle famiglie per un diritto minorile gentile	» 1867
STEFANO TROIANO	
Il diritto allo stato di figlio e il problema della sua effettività	» 1885

ANDREA ZOPPINI

AUTONOMIA PRIVATA E RISCHIO AMBIENTALE
(CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEL PRINCIPIO
“CHI INQUINA PAGA”)

SOMMARIO: 1. Il riparto del rischio ambientale nella circolazione delle attività produttive. – 2. La forza di resistenza dell’art. 1229 cod. civ. e il problema delle deroghe convenzionali. – 3. Il principio «chi inquina paga» nella normativa ambientale. – 4. La valenza di ordine pubblico delle norme sulla responsabilità ambientale. – 5. Conclusioni.

1. *Il riparto del rischio ambientale nella circolazione delle attività produttive*

La circolazione di siti, aree ed edifici adibiti ad attività produttive non è insolita accompagnarsi all’insorgere di problematiche legate all’inquinamento dei luoghi e a ipotesi di responsabilità latente di carattere ambientale. I vizi attengono, nella maggior parte dei casi, alla non conformità dei luoghi con le autorizzazioni all’esercizio dell’attività produttiva o con le previsioni normative in materia di salubrità e sicurezza degli ambienti, con la conseguenza che possono rendersi necessari esborsi considerevoli per operazioni di messa in pristino o bonifica, a pena di inutilizzabilità del sito. Il c.d. rischio ambientale rientra dunque fra quelle componenti che le parti devono tenere in considerazione nel contesto di operazioni di acquisto o conferimento di azienda, *sale and purchase agreements* e, più in generale, nei processi di riorganizzazione aziendale che abbiano per oggetto siti e attività produttive. Di esso, la parte interessata dà (o dovrebbe perlomeno dare) rilievo già durante le attività di *due diligence* che precedono l’acquisto dell’unità immobiliare e che sono difatti volte a stabilire il prezzo della compravendita alla luce del valore effettivo del sito e dei rischi assunti con la sua gestione. Tuttavia, anche la messa in atto di una corretta strategia di *risk management* può talvolta rivelarsi inefficace in presenza di vizi occulti, come quelli in materia ambientale. Il dispendio in termini di costi e tempi necessari per un’approfondita analisi dell’unità *target* (oltre alla possibilità che i vizi non vengano evidenziati neppure a seguito delle indagini) sono spesso di ostacolo ad una effettiva cognizione delle problematiche ambientali che interessano il sito produttivo e dei costi necessari a porvi rimedio e possono, in tal modo, compromettere la buona riuscita della operazione. Al di là dei profili più squisitamente pubblicistici, queste vicende sollevano una rilevante questione di natura civilistica, legata al riparto della responsabilità ambientale fra venditore e acquirente e alla possibilità di introdurre deroghe convenzionali al regime normativo tipico. Le parti, in previsione delle carenze che possono affliggere la valutazione preliminare dei rischi ambientali, sono difatti solite combinare le misure di *due diligence* con la previsione di garanzie ulteriori, a livello contrattuale, volte a governare i rischi e ad allocare anticipatamente eventuali responsabilità (ripristinatorie e risarcitorie). L’obiettivo è, in particolare, quello di delimitare i reciproci obblighi per i fatti pregressi alla vendita stabilendo quale delle parti – e in quale misura – sarà tenuta a

sopportare i costi degli adempimenti normativi e della messa in pristino dei luoghi, in superficie e nel sottosuolo. Varie sono, di conseguenza, le possibili modalità attraverso cui le parti addiventano ad una allocazione convenzionale degli anzidetti rischi. Le formule più ricorrenti nella prassi prevedono l'inclusione all'interno dell'accordo di compravendita di una clausola di manleva totale o parziale da parte del venditore¹. Con particolare riferimento alla bonifica, le parti potrebbero ad esempio concordare già in fase preliminare che gli oneri e gli adempimenti normativi siano oggetto di negoziazione separata rispetto alla transazione e che essi rimangano pattiziamente in capo al cedente, il quale continuerà a rispondere illimitatamente di tutti i fatti verificatisi prima della data della cessione. Questa forma di allocazione, assicurando una piena corrispondenza fra la condotta inquinante e la responsabilità ripristinatoria non si discosta, a ben vedere, dalla finalità perseguita dalla normativa in materia ambientale (v., in particolare § 3) e, per tali ragioni, non sembra sollevare dubbi in termini di sua validità. Lo stesso ragionamento vale poi per le clausole che prevedono l'erogazione di un indennizzo da parte del venditore, pari all'importo dell'esborso effettuato dall'acquirente per passività non previste e comunque relative a fatti anteriori al trasferimento (anche, eventualmente, dietro deposito cauzionale di parte del prezzo). Più complesso è, invece, il caso in cui le parti abbiano stabilito che il rischio relativo agli inadempimenti in materia ambientale debba essere sopportato dall'acquirente, con conseguente liberazione (totale o parziale) del cedente per fatti che sarebbero altrimenti a lui imputabili. Nella prassi, le parti, dopo essersi date atto che il complesso oggetto di compravendita è stato nel passato adibito all'esercizio di attività industriali, possono ad esempio convenire che:

la parte venditrice non assuma alcuna responsabilità relativamente ad ogni onere e/o costo che dovesse comunque derivare e/o essere imputabile allo stato ambientale e ad attività di bonifica dipendenti dalla presenza di eventuali sostanze comunque inquinanti nell'area e nel sottosuolo del complesso in oggetto; e che

la parte acquirente dichiara di assumersi ogni onere e/o costo derivante da: attività volte a stabilire lo stato ambientale ed eventuali situazioni di inquinamento; attività di bonifica di qualunque genere e tipo, svolte anche in dipendenza di richieste o imposizioni da parte di qualsivoglia Autorità.

Questa disposizione, diversamente da quelle che ribadiscono la posizione di responsabilità in capo al cedente, sottrae l'autore della condotta inadempiente – *i.e.* la parte che materialmente ha realizzato l'inquinamento o ha operato in assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali – alle conseguenze del proprio illecito, introducendo in tal modo una difformità rispetto al modello normativo di responsabilità.

2. *La forza di resistenza dell'art. 1229 cod. civ. e il problema delle deroghe convenzionali*

È circostanza quantomai nota che l'ordinamento non vieti a monte la possibilità per le parti di introdurre accordi volti a limitare le reciproche responsabilità, se non nella misura in cui esse (art. 1229 cod. civ.):

- (i) escludano o limitino «preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave» (comma 1);

¹ Su questa figura, v., GALLETTO, *La contrattazione relativa a siti produttivi e la gestione del cd. «rischio ambientale»*, in *Contr. e impr.*, 2009, 1108 ss.

- (ii) esonerino o limitino la responsabilità «per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico» (comma 2).

La disposizione ha l'obiettivo di offrire una generale delimitazione degli spazi che l'ordinamento riconosce all'autonomia privata in relazione alla possibilità di stipulare patti e clausole che prevedano, in via convenzionale, l'esclusione o la limitazione della responsabilità del debitore, quale derivante dalle norme generali di legge. In questo senso, il primo comma dell'articolo 1229 cod. civ. sancisce la nullità dei patti che prevedano, in via preventiva, l'esclusione o la limitazione della responsabilità del debitore anche nei casi di dolo o colpa grave. Il fondamento di tale previsione è stato variamente ricostruito da parte della dottrina civilistica² che, seppur con diversi percorsi argomentativi e prospettazioni, lo riconduce in ultima analisi alla natura necessariamente cogente del vincolo obbligatorio e alla sua conseguente incompatibilità con situazioni di totale irresponsabilità del debitore, quali quelle che si verrebbero a determinare nell'ipotesi in cui quest'ultimo non fosse chiamato a rispondere della propria condotta illecita neppure in caso di dolo o colpa grave; di fatto, risolvendosi nell'attribuzione al debitore della facoltà di lasciare inadempita la propria obbligazione senza che ciò sia in alcun modo sanzionato da parte dell'ordinamento.

Il secondo comma dell'articolo 1229 cod. civ. stabilisce poi un'ulteriore limitazione, che si aggiunge al divieto già previsto al primo comma della medesima disposizione. In particolare, l'articolo 1229, comma 2, cod. civ. sancisce la nullità dei patti e delle clausole che prevedano l'esonero o la limitazione della responsabilità derivante da fatti che costituiscano "*violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico*". In base a tale ultima disposizione, dunque, si è inteso escludere in senso assoluto, e quindi anche in relazione ai casi di colpa lieve, la possibilità di limitare in via convenzionale la responsabilità del debitore allorché la stessa derivi da un fatto che, oltre a integrare eventualmente un inadempimento sul piano contrattuale, costituisca altresì la violazione di una norma di ordine pubblico.

La *ratio* della previsione, quindi, è evidentemente quella di salvaguardare l'effettività dei precetti contenuti nelle norme di ordine pubblico, trattandosi di disposizioni poste a tutela di interessi generali della collettività. A tale fine, in particolare, il legislatore ha ritenuto opportuno escludere in radice la possibilità che l'autore della violazione

² Parte della dottrina sostiene che le clausole di esonero e di limitazione della responsabilità in caso di dolo e colpa grave siano contrarie alla buona fede nell'esecuzione del contratto e osserva che, se fossero ammesse, favorirebbero un comportamento indifferente del debitore rispetto all'interesse dell'altra parte, con grave pregiudizio per lo spirito di collaborazione, espressione della buona fede contrattuale, che deve animare i rapporti tra debitore e creditore. In tal senso v. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, rist., 1952, 106; TORRENTE, *Le clausole di esonero e le clausole limitative di responsabilità*, in *Giust. civ.*, 1951, 249. Secondo C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, II ed., Bologna-Roma, 1979, 475, il fondamento della norma in commento dovrebbe essere rintracciato nel principio della tutela minima dei diritti e, in particolare, nella necessità di assicurare al creditore un minimo ed inderogabile impegno diligente da parte del debitore. In tal senso v. anche DI GRAVIO, *Prevedibilità del danno e inadempimento doloso*, Milano, 1999, 60-61; BENATTI, *Contributo allo studio delle clausole di esonero da responsabilità*, Milano, 1971, 39 ss., il quale, inoltre, afferma che la norma in commento garantisce l'ordinato svolgimento dell'attività economica e dei normali rapporti tra imprese, in cui viene salvaguardata la tempestività e la regolarità degli adempimenti. Altri ancora ritengono che il divieto di cui all'art. 1229 cod. civ. si fondi sulla necessità di impedire che l'equilibrio economico del contratto venga alterato a vantaggio di una delle parti. Cfr. BESSONE, *Le clausole di esonero e di limitazione della responsabilità. Controllo legislativo e orientamenti della giurisprudenza*, in *Riv. dir. comm.*, 1974, I, 323 e 329; ALPA-BESSONE-ZENO ZENCOVICH, *Le clausole di esonero da responsabilità*, nel *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, VI, 14, 2a ed., 1995, Torino, 319 ss.

possa, in tutto o in parte, sottrarsi convenzionalmente alle conseguenze del proprio comportamento illecito, ancorché connotato solo da colpa lieve.

In questa prospettiva, è pacifico che le norme di “*ordine pubblico*” richiamate nel secondo comma dell’articolo 1229 cod. civ. possano essere individuate in tutte quelle che impongono obblighi in capo al debitore, non soltanto nell’interesse del creditore, ma anche in quello della collettività. In questo senso, in dottrina sono state ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione del divieto sancito dall’articolo 1229, comma 2, cod. civ., ad esempio, le norme che impongono l’erogazione di prestazioni sanitarie o che prevedono obblighi di sicurezza sul lavoro, nonché quelle legate alla repressione di illeciti penali³.

Sono inoltre generalmente considerate costituire una declinazione del principio sancito dall’articolo 1229, comma 2, cod. civ., le seguenti disposizioni⁴:

- (i) l’articolo 1580 cod. civ., che esclude la validità della rinuncia alla garanzia per i vizi della cosa locata quando riferita a vizi che espongono a serio pericolo per la salute il conduttore o i suoi familiari e dipendenti;
- (ii) l’articolo 1681, comma 2, cod. civ., che sancisce la nullità delle clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore;
- (iii) l’articolo 1838, ultimo comma, cod. civ., che, in materia di depositi bancari, sancisce la nullità di eventuali patti volti ad esonerare la banca dall’osservare l’ordinaria diligenza nell’amministrazione dei titoli in deposito.

Anche le disposizioni con le quali il legislatore ha inteso dare attuazione, in materia ambientale, al principio «*chi inquina paga*» possono astrattamente rientrare nella nozione di “*ordine pubblico*”, rendendone così ragionevole l’inclusione nell’ambito di applicazione dell’articolo 1229, comma 2, cod. civ. Alla luce di quanto esaminato, vale allora la pena di interrogarsi sulla portata, all’interno del nostro ordinamento, del principio «*chi inquina paga*» e della sua forza di resistenza a deroghe convenzionali, come quella consistente nella allocazione della responsabilità ambientale in capo ad un soggetto estraneo alle condotte inquinanti. Può già anticiparsi che la valutazione circa la validità o la nullità di una determinata pattuizione alla stregua di quanto previsto dall’articolo 1229 cod. civ. sembra doversi condurre avendo riguardo al contenuto della pattuizione così come stabilito dai paciscenti al momento della conclusione dell’accordo e senza che, ai fini dell’indagine da compiere, possano assumere rilevanza le modalità con cui, in concreto, si è poi sviluppato il rapporto giuridico tra le parti. Ciò, del resto, coerentemente con la natura di vizio genetico dell’atto che è propria della nullità. In questa prospettiva, ai fini dell’accertamento dell’eventuale nullità di una data pattuizione ai sensi, in particolare, del secondo comma dell’articolo 1229 cod. civ., sembra irrilevante verificare se, nell’esecuzione del rapporto contrattuale, sia stata effettivamente violata una norma di ordine pubblico, dovendosi viceversa avere esclusivamente riguardo al tenore dell’accordo e valutare se il fatto ipotizzato nella clausola di limitazione o esenzione della responsabilità sia o meno suscettibile di costituire una violazione di norme di ordine pubblico.

³ Cfr. C.M. BIANCA, *op. cit.*, 492-493; BENATTI, voce «Clausole di esonero da responsabilità», nel *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1988, 401; BESSONE, *Le clausole di esonero e di limitazione di responsabilità*, cit., 335-336; ALPA-BESSONE-ZENO ZENCOVICH, *op. cit.*, 326-327.

⁴ Cfr. C.M. BIANCA, *op. cit.*, 493; BENATTI, voce «Clausole di esonero da responsabilità», cit., 401.

3. Il principio «chi inquina paga» nella normativa ambientale.

Al principio «chi inquina paga» è attribuito un rilievo fin dalla normativa primaria europea, in particolare all'interno dell'art. 191, comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il quale lo individua espressamente come uno dei canoni orientativi delle *polices* europee in materia ambientale e di quelle interne ai singoli Stati membri⁵. Più nello specifico, la suddetta disposizione stabilisce che «[l]a politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”».

Con la locuzione «chi inquina paga» si fa riferimento alla scelta di politica del diritto di far ricadere i costi economici dell'inquinamento (*rectius*, i costi connessi alla c.d. “riparazione ambientale”) sul soggetto che lo ha prodotto⁶. La *ratio* di tale principio è comunemente ricondotta agli studi di analisi economica del diritto secondo cui un sistema normativo informato ai criteri sopra richiamati assolve ad una pluralità di funzioni e, segnatamente:

- una general-preventiva, consistente nell'incentivo agli operatori economici ad adottare misure e sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno all'ambiente;
- una di efficienza economica poiché, laddove le esternalità negative derivanti da ogni forma di inquinamento e di pregiudizio all'ambiente siano poste a carico del soggetto responsabile della contaminazione, si otterrebbe un'allocatione ottimale dei costi

⁵ La prima espressa formulazione del principio «chi inquina paga» elaborata a livello internazionale è contenuta nel quadro della Raccomandazione OCSE del 26 maggio 1972, n. 128, ove veniva appunto evidenziata la necessità che in capo all'autore della condotta inquinatrice venissero addebitati i costi della prevenzione e delle azioni contro l'inquinamento. In ambito europeo, il Primo Programma d'Azione, varato il 22 novembre 1973, recepiva espressamente il principio «chi inquina paga», il quale veniva posto come uno dei pilastri dell'intervento nel settore della tutela dagli inquinamenti. La prima compiuta definizione del principio in questione si ebbe con la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 3 marzo 1975, nonché nelle prime direttive di attuazione, le quali prevedevano che «le persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, responsabili di inquinamento, devono sostenere i costi delle misure necessarie per evitare questo inquinamento o per ridurlo». Il principio «chi inquina paga» venne poi definitivamente consacrato ad opera dell'Atto Unico Europeo del 1986, il quale si poneva l'obiettivo di «preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, contribuire alla protezione della salute umana», in ossequio ai «principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”». Tale impostazione venne poi confermata (e rafforzata) con il Trattato di Maastricht del 1992, il cui art. 174, comma 2, prevedeva espressamente che l'azione della Comunità in materia ambientale è fondata sul principio «chi inquina paga». La norma da ultimo richiamata è oggi sostanzialmente trasposta nell'art. 191, comma 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Il primo atto di diritto derivato che ha dato attuazione ai principi così determinati all'interno delle fonti primarie del diritto europeo è stato la direttiva 2004/35/CE. Successivamente, la direttiva 2006/21/CE e la direttiva 2008/98/CE, dettate in materia di rifiuti, hanno delineato con maggiore nettezza i tratti caratteristici del principio «chi inquina paga» mediante la conferma della imprescindibile esigenza di addebitare gli oneri conseguenti a condotte pregiudizievoli dell'ambiente in capo a tutti i soggetti, comunque coinvolti, a vario titolo, nella determinazione del danno in conseguenza dell'esercizio di attività economicamente rilevante.

⁶ Sul principio «chi inquina paga» si veda, in generale, MELI, *Il principio comunitario «Chi inquina paga»*, Milano, 1996; PENNASILICO, *Manuale di diritto dell'ambiente*, Napoli, 2014, 269 ss.; MOSCHELLA - CITRIGNO (a cura di), *Tutela dell'ambiente e principio “chi inquina paga”*, Milano, 2014; SALANITRO, *L'evoluzione dei modelli di tutela dell'ambiente alla luce dei principi europei: profili sistematici della responsabilità per danno ambientale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 795 ss.; ID., *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 246 ss.

connessi a tali esternalità negative, incentivando così l'affermarsi di modelli produttivi maggiormente efficienti anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

Al riguardo, merita di essere da subito osservato come corollario della suddetta *ratio* sia la non configurabilità di obblighi di intervento/riparazione a carico di soggetti diversi dal responsabile diretto dell'inquinamento. Il perseguimento delle finalità sopra indicate postula, per un verso, che a chi ha inquinato sia imposto di pagare il costo connesso a tale inquinamento e, per altro verso, che tale costo non venga posto, neanche in parte, a carico della collettività, di altri soggetti pubblici o privati, in quanto ciò *“alleggerirebbe”* la posizione dell'inquinatore⁷.

Il principio *«chi inquina paga»* è stato recepito nel nostro ordinamento con l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito, 'D.Lgs. 22/1997'), con il quale è stata data attuazione alla direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, alla direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. In particolare, in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'articolo 17 del D.Lgs. 22/1997 stabiliva che *«[c]hiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento»*⁸. Con tale previsione normativa, dunque, i costi della riparazione ambientale sono espressamente posti a carico del soggetto che ha cagionato l'inquinamento (o il pericolo di inquinamento), sulla base, peraltro, di un criterio oggettivo, basato esclusivamente sulla sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento commissivo o omissivo del responsabile e la contaminazione attuale o potenziale del sito⁹. E ciò con l'evidente fine di conformare il regime della responsabilità in materia di inquinamento ambientale ai principi di matrice europea sopra richiamati. La medesima impostazione, chiaramente informata al principio *«chi inquina paga»*, è peraltro replicata anche nelle disposizioni del D.Lgs. 22/1997 recanti la disciplina in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi¹⁰.

⁷ In questo senso cfr. SALANITRO, *Il principio “chi inquina paga”: responsibility e liability*, in *Giorn. dir. amm.*, 2020, 33 ss. Sul punto occorre rilevare la posizione della Corte dei Conti Europea la quale, attraverso una recente relazione (*Relazione speciale. Il principio “chi inquina paga” non è uniformemente applicato nelle diverse politiche e misure dell'UE*, n. 12/2021), sottolinea le sue preoccupazioni in ordine all'implementazione disomogenea di questo principio all'interno dei diversi Stati Membri.

⁸ L'art. 17 del D.Lgs. 22/1997 è stato successivamente attuato dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, il quale ha individuato i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati. In particolare, l'art. 8 del citato decreto ministeriale prevedeva che il Comune, ricevuta comunicazione dall'autorità competente che l'inquinamento ha superato ai valori di concentrazione limite accettabili, *«diffida il responsabile dell'inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale ai sensi del presente regolamento»*.

⁹ Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Giustizia Europea, 14 maggio 2020, C-15/19, *Azienda Municipale Ambiente S.p.a.*, in materia di smaltimento di rifiuti, secondo cui *«lo Stato membro interessato deve, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 1999/31, aver adottato le misure necessarie a garantire che i prezzi applicati per lo smaltimento dei rifiuti depositati in una discarica coprano, in particolare, l'insieme dei costi di chiusura della discarica nonché di gestione successiva alla sua chiusura»*.

¹⁰ Il riferimento è, tra l'altro, all'articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 22/1997 che, nel dettare i criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio stabilisce che *«[a]l fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio «chi inquina paga» (...) l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi (...) a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata»*.

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/1997 sono state successivamente abrogate in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito, 'D.Lgs. 152/2006' o 'Codice dell'Ambiente'), con il quale è stata, tra l'altro, recepita la direttiva 35/04/CE "sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale". Sia la direttiva 35/04/CE¹¹, sia il Codice dell'Ambiente¹² risultano peraltro ispirati, per quanto in questa sede rileva, ai medesimi principi già contenuti nel D.Lgs. 22/1997. Come rilevato anche da consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, sul tema della responsabilità il Codice dell'Ambiente conferma e specifica la disciplina del previgente D.Lgs. 22/1997, il cui articolo 17 «costituisce l'antesignano del regime giuridico attualmente vigente in materia» nel quale «è principio ormai consolidato quello chiaramente espresso dagli artt. 242 e 244 del D.lgs. n. 152 del 2006 secondo cui "l'obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento"»¹³.

In base al sistema vigente, in conclusione, l'obbligo di provvedere agli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino sono posti in capo al responsabile dell'inquinamento, cioè a colui che lo abbia causalmente determinato (art. 244, D. Lgs. 152/2006). Laddove però il responsabile non sia individuato oppure non provveda, l'intervento ripristinatorio spetterà alla pubblica amministrazione, la quale ha

¹¹ La direttiva 35/04/CE, in particolare, al considerando n. 2 e al considerando n. 18, rispettivamente, prevede che (a) «l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile» e che (b) «[s]econdo il principio "chi inquina paga", l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione ... È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno». La medesima direttiva, poi, all'art. 1 precisa che «[l]a presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale».

¹² Si vedano, tra le altre, le seguenti disposizioni del Codice dell'Ambiente: (a) l'art. 3-ter, il quale stabilisce che la tutela dell'ambiente debba essere attuata «mediante un'adeguata azione che sia informata (...) al principio "chi inquina paga"»; (b) l'art. 239, secondo cui la disciplina relativa agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati è dettata «in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga"»; (c) l'art. 242, il quale pone in capo al responsabile dell'inquinamento gli obblighi di adottare gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino del sito contaminato; (d) l'art. 244, comma 2, il quale prevede che, nel caso in cui sia stato accertato che la contaminazione verificatasi nel caso concreto abbia superato i valori di concentrazione della soglia di contaminazione, la provincia diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione all'adozione delle misure di cui agli articoli 240 e seguenti; (e) l'art. 253, comma 3, il quale stabilisce che, qualora la Pubblica Amministrazione abbia provveduto ad effettuare direttamente le necessarie opere di bonifica, essa deve agire in via di rivalsa per i costi sopportati, in primo luogo, contro il responsabile e solo nel caso in cui sia impossibile accertare l'identità di esso, ovvero sia impossibile esercitare azioni di rivalsa nei suoi confronti oppure, ancora, le azioni esercitate siano risultate infruttuose può rivalersi nei confronti del proprietario incolpevole; (f) l'art. 253, comma 4, secondo cui, ove il proprietario incolpevole effettui spontaneamente gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, esso ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile per le spese sostenute e l'eventuale maggior danno; (g) l'art. 304, il quale prevede che «[q]uando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza»; (h) l'art. 305, secondo cui «[q]uando si è verificato un danno ambientale (...) l'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente: a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare; b) le necessarie misure di ripristino».

¹³ Così, specificamente, CONS. STATO, 8 luglio 2022, n. 5707. Nello stesso senso, *ex multis*, v. CONS. STATO, 7 marzo 2022, n. 1630; CONS. STATO, 2 luglio 2020, n. 4248; CONS. STATO, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25; T.A.R. TOSCANA, 21 febbraio 2018, n. 291; T.A.R. TOSCANA, 9 dicembre 2015, n. 1676; T.A.R. TOSCANA, 17 aprile 2009, n. 665.

facoltà di recuperare le spese dell'intervento in rivalsa verso il proprietario del sito. La responsabilità di quest'ultimo è però limitata al pagamento delle sole spese per l'intervento effettuato dall'amministrazione competente, poiché il sito è gravato da onere reale e privilegio speciale immobiliare (art. 253, D. Lgs. 152/2006), mentre non si configura alcuna responsabilità "di posizione" in capo al proprietario del sito, che cioè prescinda dall'accertamento di un nesso causale con il danno ambientale effettivamente riscontrato.

4. *La valenza di ordine pubblico delle norme sulla responsabilità ambientale*

I diversi richiami normativi al principio «*chi inquina paga*», tanto da parte delle disposizioni del previgente D. Lgs. 22/1997, quanto in quelle attualmente confluite all'interno del Codice dell'Ambiente, ne rendono evidente l'iscrizione al tessuto delle norme che definiscono l'intelaiatura dell'ordine pubblico interno. Si tratta, infatti, di disposizioni poste a tutele di interessi generali di rango costituzionale, quali la tutela dell'ambiente e della salute (in particolare a seguito della Legge costituzionale n. 1 del 2022, che modifica due articoli chiave della prima parte della Costituzione: gli articoli 9 e 41), e che sono altresì attuative di principi sanciti da fonti primarie del diritto dell'Unione Europea (cfr. l'art. 191, comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

Se così è, pare al contempo ragionevole ritenere che tali norme rientrino tra quelle richiamate all'art. 1229, comma 2, cod. civ., con la conseguenza di dover ritenere nulli eventuali patti o clausole contrattuali che escludano o limitino la responsabilità derivante dalla violazione di tali disposizioni normative. In particolare, per quanto in questa sede maggiormente interessa, sarebbero da ritenersi nulli, ai sensi dell'art. 1229 cod. civ., i patti e le clausole contrattuali che possano avere quale effetto quello di limitare o escludere la responsabilità dell'inquinatore – traslandone i correlati oneri, direttamente o indirettamente, in capo a terzi – in relazione agli obblighi che sono posti a suo carico dalle sopra menzionate norme di legge, attuative del più volte richiamato principio «*chi inquina paga*». Sembra evidente, del resto, che l'esclusione o la limitazione della responsabilità dell'inquinatore in relazione ad oneri ambientali – quali, ad esempio, quello di bonifica e messa in sicurezza – costituirebbe un visibile aggiramento del principio di cui sopra che, ove fosse consentito, avrebbe l'effetto di depotenziare significativamente la stessa efficacia deterrente delle norme in materia di tutela ambientale, con conseguente ricaduta delle conseguenze economiche dell'inquinamento sulla collettività.

La correttezza di tale ricostruzione trova peraltro conforto in un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la quale da tempo ha riconosciuto che¹⁴:

¹⁴ In questi termini CONS. STATO, 10 settembre 2015, n. 4225. I medesimi principi sono stati di recente ribaditi anche da CONS. STATO, 1° aprile 2020, n. 2195. Nello stesso senso v. anche T.A.R. LOMBARDIA, 21 ottobre 2022, n. 984; T.A.R. LOMBARDIA, 2 agosto 2022, n. 776. Si veda anche T.A.R. ABRUZZO, 20 marzo 2019, n. 86 che, nel ribadire che il principio «*chi inquina paga*» ha valenza di principio inderogabile di ordine pubblico ha anche affermato che «[è] evidente che, da un lato, una vera efficacia dissuasiva delle misure previste può esservi laddove si escluda la possibilità da parte del responsabile di liberarsi convenzionalmente della responsabilità per le attività inquinanti di cui ha beneficiato, dall'altro, chi possiede il 100% delle azioni di una società nel periodo in cui l'attività inquinante è stata commessa è evidentemente colui che ne ha beneficiato in termini economici e quindi, sempre per il principio di effettività, mantenere in capo a quest'ultimo la responsabilità comporta una maggior garanzia di trovare nel responsabile un soggetto economicamente in grado di provvedere alle operazioni di ripristino». Occorre tuttavia segnalare, in senso contrario alla

- «al principio “chi inquina paga” sotteso alla disciplina nazionale dettata in tema di distribuzione degli oneri conseguenti alla contaminazione di aree (...) deve essere riconosciuta, anche in ragione della derivazione eurounitaria del principio medesimo (articoli 191 e 192 TFUE), valenza inderogabile di normativa di ordine pubblico»;
- il principio «chi inquina paga» e la sottesa disciplina normativa è «insuscettibile di deroghe di carattere pattizio» poiché «in considerazione del preminente complesso di valori sottesi all'enucleazione del richiamato principio e del rango della sua fonte, laddove si ammettesse la possibilità di derogare in via convenzionale al basilico criterio di distribuzione del “chi inquina paga”, si consentirebbero agevoli elusioni degli obblighi di prevenzione e riparazione imposti dalla pertinente normativa di settore».

Anche in questo ambito, la valutazione circa la compatibilità o meno di un dato accordo con i limiti legali posti dall'art. 1229 cod. civ. deve dunque essere condotta avendo riguardo alla situazione esistente al momento della conclusione dell'accordo medesimo e al contenuto della clausola. La valutazione da compiere deve essere tesa ad accertare se, prendendo in considerazione la situazione esistente al momento della conclusione dell'accordo e il tenore della clausola esaminata, quest'ultima risulti astrattamente idonea a determinare il risultato – contrario, per quanto detto, alle norme di ordine pubblico espressive del principio «chi inquina paga» – della liberazione (totale o parziale) dell'inquinatore dagli obblighi di bonifica e ripristino ambientale che la legge pone a suo carico.

Su questo aspetto, non pare insomma condivisibile il diverso orientamento espresso da parte della giurisprudenza e della dottrina secondo cui le clausole contrattuali che prevedono la traslazione da un parte ad un'altra dell'accordo degli obblighi di bonifica e ripristino ambientale sarebbero da ritenersi nulle soltanto nella misura in cui, *in concreto*, vi sia la prova che il soggetto che per effetto della clausola beneficia della liberazione (totale o parziale) dai suddetti obblighi sia il responsabile dell'inquinamento. E ciò sull'assunto che, negli altri casi, tali pattuizioni si risolverebbero in una mera operazione di allocazione del rischio tra soggetti non colpevoli, non confliggente con il principio «chi inquina paga»¹⁵. Tale prospettazione – che sostanzialmente ipotizza una validità a geometria variabile delle clausole in esame – evidenzia una incompatibilità di fondo con l'istituto della nullità (espressamente comminata dall'articolo 1229 cod. civ. nei confronti degli accordi conclusi in violazione dei precetti ivi contenuti) che, come già sopra evidenziato, ha natura di *vizio genetico* dell'atto.

ricostruzione sopra prospettata, la pronuncia resa da CASS., 15 novembre 2018, n. 29467, in cui la Corte di Cassazione si è espressa su un accordo contrattuale perfezionatosi sotto la vigenza del D.lgs. 22/1997. In particolare, nell'ambito della suddetta pronuncia è stato affermato, ancorché in modo del tutto incidentale ed apodittico, che «la tutela approntata dal D.Lgs. n. 22 del 1997 stabilisce obblighi dell'inquinatore nei confronti della Pubblica amministrazione e non interferisce con gli accordi limitativi della garanzia intercorrenti tra le parti, venditore ed acquirente».

¹⁵ In giurisprudenza v. APP. MILANO, Sez. IV, sent. n. 3457 del 25 novembre 2021 che, con riferimento ad una clausola avente quale effetto (seppur indirettamente) la limitazione della responsabilità del venditore in relazione all'inquinamento presente nel sito oggetto di compravendita, ha escluso che la stessa potesse essere dichiarata nulla in ragione del fatto che la parte che aveva allegato la nullità della clausola non risultava avere dimostrato che il venditore fosse il soggetto responsabile dell'inquinamento, con la conseguenza che «non essendovi prova che si tratti di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore costituisca violazione degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico la clausola deve ritenersi valida». In dottrina, in questo senso, si v. CENINI, *La proprietà della terra inquinata: responsabilità, circolazione e garanzie*, Milano, 2017, 197 ss.; FAVILLI, *Profili civilistici della circolazione delle terre inquinate. La tutela dell'acquirente incolpevole di siti contaminati*, in *Diritto e rigenerazione dei Brownfields: amministrazione, obblighi civilistici, tutele*, a cura di PASSALACQUA e POZZO, Torino, 2019, 221 ss.

5. Conclusioni

Alla luce di queste considerazioni, è possibile tracciare un quadro più compiuto delle modalità di riparto convenzionale degli eventuali costi legati ai profili di responsabilità ambientale. In particolare, se da un lato si è ribadita la validità delle clausole volte a porre in capo al venditore i costi correlati alle attività di bonifica dei luoghi, si è evidenziato altresì come lo stesso non sembra valere per le clausole che invece sollevano il venditore da tali oneri. Ove si convenga, infatti, sulla valenza di ordine pubblico delle norme sulla responsabilità in materia ambientale, appare indubbio che previsioni volte a liberare l'alienante da ogni ipotetico onere o costo attribuibile alla presenza di sostanze inquinanti nell'area e nel sottosuolo dell'immobile alienato – i quali vengano integralmente e incondizionatamente posti a carico dell'acquirente – confliggano con i limiti previsti dall'art. 1229 cod. civ.

Ciò posto, appare indubbio che l'accordo con il quale il venditore si libera da ogni ipotetico onere o costo attribuibile alla presenza di sostanze inquinanti nell'area e nel sottosuolo dell'immobile alienato, in quanto integralmente e incondizionatamente posti a carico dell'acquirente, confligga con i limiti previsti dall'art. 1229 cod. civ.

In questo senso, assume rilievo determinante la natura generale e incondizionata dell'impegno posto a carico dell'acquirente, con conseguente liberazione del venditore. Formulazioni particolarmente ampie della clausola di esclusione della responsabilità evidenziano che, ove la stessa fosse ritenuta valida, sarebbe suscettibile di trovare applicazione in qualsiasi ipotesi di bonifica o messa in pristino dei luoghi, senza alcuna eccezione in relazione alla natura o genesi dell'inquinamento. Con la conseguenza per cui la clausola troverebbe applicazione anche nel caso in cui l'inquinamento sia causalmente imputabile al venditore stesso o addirittura rappresenti la conseguenza di violazioni delle norme in materia ambientale realizzate da quest'ultimo.

In questa prospettiva, la clausola risulta dunque suscettibile di determinare il risultato della esclusione (o quanto meno della limitazione) della responsabilità del venditore anche nel caso in cui tale responsabilità trovi titolo nelle norme di ordine pubblico che, in attuazione del sopra richiamato principio «*chi inquina paga*», pongono inderogabilmente a carico del soggetto autore dell'inquinamento gli oneri e i costi correlati alle attività di bonifica e ripristino ambientale.

Del resto, poiché la normativa ambientale non pone obblighi di sorta in capo a chi non sia (più) proprietario del sito inquinato e non sia neppure responsabile dell'inquinamento, deve ritenersi che, a fronte della dismissione della proprietà, il venditore potrebbe essere astrattamente chiamato a rispondere dell'inquinamento in ipotesi presente nel sito e dei correlati oneri di bonifica esclusivamente in base ai seguenti titoli:

- (i) in quanto soggetto responsabile dell'inquinamento, sulla base delle disposizioni normative di ordine pubblico espressive del principio «*chi inquina paga*»; ovvero
- (ii) da parte dell'acquirente, a titolo di responsabilità contrattuale, invocando la garanzia per i vizi della cosa venduta o sulla base di altra garanzia convenzionalmente pattuita dalle parti nel contratto di compravendita.

La funzione della clausola, come già sopra evidenziato, appare essere piuttosto quella di traslare in capo all'acquirente ogni eventuale onere di bonifica connesso alla presenza di inquinamento, ivi inclusi quelli altrimenti di competenza del venditore, ossia, necessariamente, quelli posti a suo carico dalla normativa ambientale in quanto

soggetto responsabile dell'inquinamento. Risulta quindi ulteriormente confermata l'incompatibilità della clausola con il divieto sancito dall'articolo 1229, comma 2, cod. civ., essendo la stessa funzionalmente orientata a conseguire il risultato della integrale traslazione in capo all'acquirente di ogni eventuale costo o onere di bonifica, ivi inclusi quelli che, in base alla rilevante normativa ambientale, dovrebbero essere inderogabilmente posti a carico del venditore, in ipotesi responsabile dell'inquinamento. A diversa soluzione si potrebbe invece accedere laddove la clausola di esclusione della responsabilità fosse interpretabile nelle forme di una clausola "*visto e piaciuto*" sulla scorta della quale le parti abbiano inteso unicamente pattuire l'esclusione di ogni garanzia contrattuale in ordine all'eventuale sussistenza di inquinamento.

Seguendo questa linea argomentativa, dunque, la conseguenza della nullità della clausola di liberazione del cedente è da individuarsi nella espunzione della medesima clausola dal contenuto del contratto, che rimane, quanto alle restanti pattuizioni, valido ed efficace tra le parti, nella misura in cui:

(a) l'interesse perseguito dalle parti con la conclusione del contratto sia da individuarsi nella volontà di realizzare la compravendita dell'unità produttiva (rispetto alla quale la clausola di liberazione del cedente svolge una funzione accessoria); e che

(b) l'equilibrio economico dell'operazione di compravendita realizzata dalle parti non risulti significativamente alterata dalla esclusione dal regolamento contrattuale della clausola limitativa della responsabilità, non ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti di cui all'art. 1419, comma 1, cod. civ.